COMUNE DI POLESELLA

Provincia di Rovigo

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 25 Data 24/12/2019	OGGETTO: **CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO. CONTROLLO SULLA COMPATIBILITÀ DEI COSTI E RELATIVA CERTIFICAZIONE DEGLI ONERI.**

L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune intestato, nominato con deliberazione consiliare n. 52 in data 25.10.2017 esecutiva, si è riunito in data odierna, presso il proprio ufficio in Montegrotto Terme, Via Plinia n. 14, per esprimere il proprio parere sull'"ipotesi di accordo annuale decentrato di parte economica 2019";

Vista l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante in data 19 dicembre 2019, pervenuta a questo organo di revisione in data 20 dicembre 2019,;relativa ai seguenti istituti contrattuali:

«UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2019 – ARTICOLO 67 C.C.N.L. 2016/2018, SOTTOSCRITTO IL 21/5/2018, DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI»

Viste le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria redatte dal responsabile del servizio finanziario, che correda la suddetta ipotesi di contratto;

Visto l'art.8, comma 6, del C.C.N.L. 21 maggio 2018, che testualmente recita:

> *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, del D.Lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"*

Visto, inoltre, l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede:

> *"1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio o quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione del trattamento accessorio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.";*

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Esaminati attentamente gli atti suddetti;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario definitivamente approvato;

C E R T I F I C A

i costi della contrattazione decentrata di cui in premessa, ammontanti a complessivi €. 78.480,33, in ragione annua sono compatibili con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico
dott. CERETTA GIANNI